PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 4

Fino alla concorrenza della somma che resta a carico dei Comuni compresi nelle tabelle B, C e delle provincie di Avellino, Caserta e Napoli per gli scopi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, la Cassa depositi e prestiti e' inoltre autorizzata ad accordare agli enti stessi, mutui di favore ammortizzabili in 50 anni.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	I — Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it